

COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza

Reg. Pubblicazioni n. 197

Reg. Gen. n. 31

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IR.PE.F. - ANNO 2025 - NUOVO
REGOLAMENTO. DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di novembre, ore 17.39, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta PUBBLICA, in PRIMA convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

		PRES. ASS.	
1	CIANCI FRANCESCO - Presidente	P	
2	LAURENZANA FRANCESCO	P	
3	MURO NICOLA	P	
4	BOLOGNA VITA MARIA	P	
5	SAGGESE LUCIO MATTEO GUIDO	P	
6	CRISTIANO ANTONIO	P	
7	DE GENUA ALESSANDRO	P	
8	MONCALIERI MARIAGRAZIA	P	
9	PALERMO IMMACOLATA	A	
10	VALENTE FRANCESCO	A	
11	SALZANO GIANFRANCO	P	
	TOTALE	9	2

Assume la **Presidenza** il Sig. CIANCI FRANCESCO - **SINDACO** -

Partecipa la Dott.ssa Benedetta Cuomo - **SEGRETARIO GENERALE** - che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile Apicale di Settore
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	13.11.2024	F.to Dott.ssa Gaia CAPEZIO

Relaziona il **Sindaco**, che presenta la proposta deliberativa in oggetto.
Non ci sono altri interventi.
Non ci sono dichiarazioni di voto.

Di poi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato Atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso **parere favorevole**:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Area Nr. 1 Amministrativa Contabile)**, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, nonché degli articoli 147, comma 1, e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

che l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'**istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1 comma 3)

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ...*", e dall'altro che "... *con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ...*";

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che "... (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è*

informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ...";

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni di C.C. n. 38 in data 09.08.2012 e C.C. n. 50 in data 29.10.2012, con le quali è stato approvato il **Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**, con il quale sono state previste:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	0,4
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,6
Oltre € 28.001 e fino a € 55.000	0,65
Oltre € 55.001 e fino a € 75.000	0,7
Oltre € 75.000	0,8

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto l'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale "... Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la propria deliberazione n. 103 del 14/11/2023 con la quale la Giunta comunale ha determinato le aliquote flessibili determinate dal regolamento di cui sopra;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216:

- **un'aliquota unica** nella misura pari allo 0.6%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 30.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 (**verbale n. 64 dell'11.11.2024, prot. n. 0006745** di pari data);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

CON il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	9
ASTENUTI	0
VOTANTI	9
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	9

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il seguente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nel testo che segue:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura unica dello 0.6%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta ove risulti non dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2. **DI QUANTIFICARE**, presuntivamente, in € 30.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 20/12/2025;

CON **espressa e separata votazione dal seguente risultato:**

PRESENTI	9
ASTENUTI	0
VOTANTI	9
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	9

4. **DI RENDERE** la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 134 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to CIANCI FRANCESCO

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Benedetta Cuomo

Referto di pubblicazione
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì 18.11.2024

Il Responsabile Area Nr. 1 Amministrativa
F.to Dott.ssa Gaia CAPEZIO

Certificato di esecutività
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

[] viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva dal giorno --/--/-- , ovvero dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[**X**] viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva dal giorno **13.11.2024** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 18.11.2024

Il Responsabile Area Nr. 1 Amministrativa
F.to Dott.ssa Gaia CAPEZIO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Castelgrande, lì 18.11.2024

Il Responsabile Area Nr. 1 Amministrativa
F.to Dott.ssa Gaia CAPEZIO

COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di POTENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.64 Data 11.11.2024	OGGETTO: Oggetto: OGGETTO: Parere sulla Proposta n. 12 del 08.11.2024 - Addizionale Comunale all'I.R.PE.F. per l'anno 2025 - Nuovo Regolamento, Determinazione Aliquota e Soglia di Esenzione.
---------------------------------	---

Il sottoscritto, Dott. Vincenzo Teora, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Castelgrande, ha esaminato la Proposta n. 12 del Consiglio Comunale del Comune di Castelgrande, presentata in data 8 novembre 2024. Tale proposta riguarda l'approvazione del nuovo regolamento dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. per l'anno 2025, con specifiche relative alla determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione.

1. Analisi e Contesto Normativo

L'esame della proposta è stato condotto nel rispetto delle normative nazionali applicabili, principalmente:

- **Articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**, che consente ai comuni di adottare regolamenti per disciplinare le proprie entrate tributarie. Tale normativa stabilisce che i comuni, pur avendo autonomia nella gestione delle entrate, devono conformarsi ai limiti definiti per fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquote massime.
- **D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360**, che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Questo decreto prevede due componenti per l'addizionale comunale:
 - **Aliquota di compartecipazione** stabilita annualmente dal Ministero delle Finanze per tutti i comuni, in misura uguale.
 - **Aliquota variabile** determinata autonomamente dai comuni, fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3 e comma 3-bis del decreto).

La proposta di regolamento, oltre a fissare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025, include l'introduzione di una soglia di esenzione per tutelare i contribuenti a basso reddito, favorendo equità e sostenibilità fiscale.

2. Verifica di Conformità Normativa

In conformità al **D.Lgs. 267/2000**, art. 49 e art. 147-bis, il Responsabile del Servizio (Area Amministrativo-Contabile) ha espresso un **parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa** sulla proposta, confermando che essa rispetta le normative di settore e le procedure tecniche. Inoltre, è stato confermato che l'adozione della delibera non determina maggiori oneri per

il bilancio comunale, risultando quindi non necessario un parere aggiuntivo sulla regolarità contabile.

L'**articolo 239 del D.Lgs. 267/2000** attribuisce all'Organo di Revisione il compito di esprimere un parere sulle delibere consiliari aventi natura fiscale e finanziaria. Il presente parere viene rilasciato in adempimento a tale disposizione, con riferimento alla validità tecnica, economica e legale della proposta in esame.

3. Analisi Finanziaria ed Economica della Proposta

- **Impatto sul Bilancio Comunale:** La proposta non comporta un aumento degli oneri finanziari a carico del Comune, pertanto non è prevista alcuna ripercussione negativa sul bilancio. L'adozione dell'aliquota e della soglia di esenzione rispetta il principio di equilibrio economico-finanziario, mantenendo la pressione fiscale entro i limiti stabiliti per legge.
- **Equità Tributaria:** L'introduzione di una soglia di esenzione rappresenta una misura volta a rendere più equa l'imposizione fiscale, allineandosi ai principi di equità tributaria e sostenibilità, in linea con quanto sancito dall'**articolo 53 della Costituzione Italiana**, che stabilisce la progressività dell'imposizione fiscale in base alla capacità contributiva dei cittadini.

4. Conclusioni e Parere

Dopo un'attenta analisi degli elementi normativi, economici e finanziari relativi alla proposta in esame, il sottoscritto Revisore esprime un parere **favorevole**. La proposta n. 12 è conforme ai requisiti di trasparenza, sostenibilità e legalità richiesti dalla normativa nazionale e rispetta gli standard di revisione applicabili agli enti pubblici. In particolare:

- Essa garantisce una **gestione trasparente e sostenibile delle entrate** del Comune di Castelgrand.
- La misura contribuisce al **rispetto degli obiettivi di bilancio**, promuovendo una politica tributaria equa e sostenibile che rispetta i vincoli di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la proposta possa essere sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Il revisione Unico dei Conti
F.to Dott. Vincenzo Teora

